



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 luglio 2020*

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Ambito di applicazione – Nozione di “successione con implicazioni transfrontaliere” – Nozione di “residenza abituale del defunto” – Articolo 3, paragrafo 2 – Nozione di “organo giurisdizionale” – Assoggettamento dei notai alle norme di competenza giurisdizionale – Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) ed i) – Nozioni di “decisione” e di “atto pubblico” – Articoli 5, 7 e 22 – Accordo di scelta del foro e di scelta della legge applicabile alla successione – Articolo 83, paragrafi 2 e 4 – Disposizioni transitorie»

Nella causa C-80/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 17 gennaio 2019, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2019, nel procedimento promosso da

E.E.

in presenza di:

Kauno miesto 4-ojo notaro biuro notarė Virginija Jarienė,

K.-D.E.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 16 gennaio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

- per il governo lituano, da V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, V. Vasiliauskienė e K. Dieninis, in qualità di agenti;
- per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vlácil e A. Kasalická, in qualità di agenti;

* Lingua processuale: il lituano.

- per il governo spagnolo, da S. Jiménez García, J. Rodríguez de la Rúa Puig e da S. Centeno Huerta, in qualità di agenti;
 - per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e D.R. Gesztelyi, in qualità di agenti;
 - per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti;
 - per la Commissione europea, da M. Wilderspin e S.L. Kaléda, in qualità di agenti,
- sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 marzo 2020,
- ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i), e paragrafo 2, primo comma, degli articoli 4, 5, 7, 22 e 59, nonché dell'ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107, e rettifiche in GU 2012, L 344, pag. 3; GU 2013, L 60, pag. 140, e GU 2018, L 176, pag. 23).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento avviato da E.E. ai fini del rilascio, da parte di un notaio con sede in Kaunas (Lituania), di un certificato successorio in seguito al decesso di sua madre in Germania.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 Ai sensi dei considerando 1, 7, 20, da 22 a 24, 29, 32, 37, 39, 59, 61 e 67 del regolamento n. 650/2012:
 - «(1) L'Unione si è prefissata l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al corretto funzionamento del mercato interno.
 - (...)
 - (7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. (...)
 - (...)
 - (20) Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni di successione applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento al termine “organo giurisdizionale” occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in taluni casi di successione, esercitano funzioni giudiziarie

come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data successione per delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine “organo giurisdizionale” non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.

(...)

- (22) Gli atti rilasciati dai notai in materia di successioni negli Stati membri dovrebbero circolare in virtù del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai sono vincolati dalle norme di competenza e le decisioni da essi emesse dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati dalle norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero poter circolare conformemente alle disposizioni relative agli atti pubblici.
- (23) In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento.
- (24) In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all'estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all'altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.

(...)

- (29) L'organo giurisdizionale investito d'ufficio di una successione, come accade in alcuni Stati membri, dovrebbe chiudere il procedimento se le parti convengono di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro della legge scelta. Se l'organo giurisdizionale non è investito d'ufficio, il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio,

in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile alla successione non sia la legge di tale Stato membro.

(...)

- (32) Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione concernente l'accettazione ovvero la rinuncia dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale. Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l'organo giurisdizionale o l'autorità che si occupa o si occuperà della successione dell'esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione.

(...)

- (37) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l'intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell'eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

(...)

- (39) La scelta di legge dovrebbe essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione a causa di morte o risultare dai termini di una tale disposizione. Si può ritenere che la scelta di legge risulti da una disposizione a causa di morte qualora, per esempio, nella sua disposizione il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge.

(...)

- (59) Alla luce dell'obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, indipendentemente dal fatto che dette decisioni siano emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

(...)

- (61) Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più

comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.

(...)

(67) Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore dell'eredità dovrebbero dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. (...)».

- 4 L'articolo 1 del regolamento n. 650/2012, rubricato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa».

- 5 L'articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e i), e paragrafo 2, di detto regolamento enuncia:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

g) “decisione”, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

(...)

i) “atto pubblico”, qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

- i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché
- ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine.

2. Ai fini del presente regolamento il termine “organo giurisdizionale” indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

- a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e
- b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 79, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma».

- 6 Nel capo II del regolamento n. 650/2012 figura il suo articolo 4, rubricato «Competenza generale», che così dispone:

«Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

- 7 Ai sensi dell'articolo 5 di tale regolamento, rubricato «Accordi di scelta del foro»:

«1. Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

2. L'accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo».

- 8 L'articolo 7 del medesimo regolamento, rubricato «Competenza in caso di scelta di legge», prevede quanto segue:

«Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:

(...)

- b) se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell'articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; oppure
- c) se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell'organo giurisdizionale adito».

- 9 Ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento:

«Oltre all'organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale».

- 10 Nel capo III del regolamento n. 650/2012, relativo alla «Legge applicabile», figura l'articolo 21 di quest'ultimo, rubricato «Criterio generale», così formulato:

«1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato».

- 11 L'articolo 22 di detto regolamento, rubricato «Scelta di legge», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione».

- 12 A termini del successivo articolo 28:

«La dichiarazione riguardante l'accettazione dell'eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:

(...)

b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale».

- 13 L'articolo 59 del regolamento n. 650/2012 stabilisce quanto segue:

«1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 81, paragrafo 2 precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine

(...)».

- 14 L'articolo 60, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58».

- 15 L'articolo 64 di detto regolamento è così formulato:

«Il certificato [successorio europeo] è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell'articolo 4, dell'articolo 7, dell'articolo 10 o dell'articolo 11. L'autorità di rilascio è:

a) un organo giurisdizionale quale definito all'articolo 3, paragrafo 2; o

b) un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione».

- 16 Ai sensi dell'articolo 83 del medesimo regolamento, rubricato «Disposizioni transitorie»:

«1. Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015.

2. Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza.

(...)

4. Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione».

Diritto lituano

Codice civile

17 L'articolo 5.4 del Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (codice civile della Repubblica di Lituania) è così formulato:

«1. La successione si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (articolo 2.12 del presente codice).

2. In mancanza di un luogo di residenza permanente del testatore, la successione si considera aperta:

- 1) nel luogo in cui il testatore ha vissuto per la maggior parte del tempo nei sei mesi anteriori al suo decesso;
- 2) se il testatore ha risieduto in diversi luoghi, la successione si considera aperta nel luogo in cui egli ha concentrato i suoi principali interessi economici o personali (luogo di ubicazione dei beni di proprietà o della parte principale di essi, qualora siano situati in vari luoghi; luogo di residenza del coniuge con cui il testatore ha intrattenuto relazioni matrimoniali nel corso dei sei mesi anteriori al decesso o luogo di residenza del figlio che conviveva con il testatore).

3. Ove sia impossibile stabilire la residenza del testatore sulla base delle circostanze indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il luogo di apertura della successione può essere determinato in ragione della cittadinanza del testatore, dell'anagrafe cui è registrato, del luogo di registrazione dei veicoli di sua proprietà e di altre circostanze.

4. In caso di controversia, il luogo di apertura della successione può essere determinato giudizialmente su domanda delle parti interessate, tenendo conto di tutte le circostanze».

18 L'articolo 5.66 di detto codice prevede che gli eredi, siano essi legittimi o testamentari, che ereditino in applicazione della legge o in forza di un testamento, possono presentare al notaio del luogo di apertura della successione una richiesta volta ad ottenere un'attestazione relativa alla successione (in prosieguo: il «certificato successorio»).

Codice di procedura civile

19 L'articolo 444 del Civilinio proceso kodeksas (codice di procedura civile) dispone quanto segue:

«1. Un organo giurisdizionale può accertare i fatti che comportano l'insorgenza, la modifica o l'estinzione di diritti personali o di proprietà in capo a un determinato soggetto.

2. L'organo giurisdizionale esamina i casi:

(...)

8) concernenti l'accettazione dell'eredità e la determinazione dell'effettivo luogo di apertura della successione».

20 Ai sensi dell'articolo 511 di detto codice, gli atti notarili o il diniego di procedere alla redazione di un atto notarile possono essere oggetto di impugnazione. Il ricorso è proposto dinanzi al tribunale competente per il distretto in cui si trova la sede del notaio interessato.

Legge sul notariato

21 L'articolo 1 della Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sul notariato; in prosieguo: la «legge sul notariato») prevede quanto segue:

«Il notariato comprende tutti i notai cui, conformemente alla presente legge, è conferito il diritto di sancire giuridicamente i diritti soggettivi incontestati di persone fisiche e giuridiche o di altre organizzazioni e delle loro sedi, nonché i fatti giuridici ad essi collegati, e di garantire la tutela degli interessi giuridici di tali soggetti e dello Stato».

22 Ai sensi dell'articolo 2 di tale legge, i notai sono nominati e revocati dal Ministro della Giustizia.

23 L'articolo 12 di detta legge, rubricato «Indipendenza dei notai», sancisce che i notai esercitano i loro poteri in modo indipendente dalle istituzioni pubbliche dello Stato e dall'amministrazione e che essi sono soggetti unicamente alla legge

24 In forza dell'articolo 26 della medesima legge, i notai rilasciano, in particolare, certificati successori. I fatti constatati nei documenti autenticati da un notaio sono considerati come accertati e non richiedono alcuna dimostrazione, fintanto che tali documenti non siano dichiarati invalidi con le modalità previste dalla legge.

25 Conformemente all'articolo 41 della legge sul notariato, la persona che ritenga illegittimi la redazione di un atto notarile oppure il rifiuto di procedere alla sua redazione può esperire un'azione dinanzi a un giudice.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

26 E.E. è un cittadino lituano. Sua madre, anch'essa cittadina lituana, ha sposato K.-D.E., un cittadino tedesco, e ha cambiato domicilio per vivere, con E.E., presso suo marito in Germania. Il 4 luglio 2013, essa ha redatto testamento dinanzi a un notaio, il cui studio è situato a Garliava (Lituania), ivi designando il figlio come erede universale.

27 Al momento del decesso della madre di E.E., verificatosi in Germania, un bene immobile, precisamente un appartamento situato a Kaunas, era registrato a nome della defunta. Il 17 luglio 2017, E.E. ha contattato un notaio con sede a Kaunas ai fini dell'apertura della successione e del rilascio di un certificato successorio.

28 Il 1° agosto 2017, detto notaio ha rifiutato di redigere il certificato con la motivazione che, a suo avviso, la residenza abituale della defunta, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 650/2012, doveva essere considerata come situata in Germania.

- 29 E.E. ha impugnato detto diniego dinanzi al Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas, Lituania). Con decisione del 29 gennaio 2018, tale giudice ha accolto la domanda del ricorrente in quanto la defunta non aveva interrotto i suoi legami con la Lituania.
- 30 Il notaio contattato da E.E. ha proposto appello avverso tale decisione dinanzi al Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania). Nell'ambito di tale procedimento, E.E. ha presentato una domanda diretta ad ottenere l'acquisizione al fascicolo di una dichiarazione di K.-D.E., in cui quest'ultimo affermava di rinunciare a qualunque pretesa sull'eredità della defunta e di acconsentire alla competenza degli organi giurisdizionali lituani; nessuna successione era stata aperta in Germania.
- 31 Con decisione del 26 aprile 2018, tale giudice ha annullato la decisione impugnata e ha respinto la domanda di E.E., il quale ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania).
- 32 In tale contesto, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se debba essere considerata come una successione con implicazioni transfrontaliere ai sensi del regolamento n. 650/2012, e da esso disciplinata, una situazione come quella oggetto del caso di specie, concernente una cittadina lituana la quale, al momento della morte, è possibile che avesse la residenza abituale in un altro Stato membro, ma che, in ogni caso, non aveva mai interrotto i suoi legami con la madrepatria e che, in particolare, prima del suo decesso, aveva redatto in Lituania un testamento con cui lasciava tutti i beni al proprio erede, cittadino lituano, fermo restando che, all'atto dell'apertura della successione, è stato accertato che l'intera eredità era composta da proprietà immobiliari site esclusivamente in Lituania e che il coniuge superstite, cittadino di detto altro Stato membro, ha dichiarato esplicitamente la sua intenzione di rinunciare a ogni diritto sull'eredità della defunta, non ha preso parte al procedimento giudiziario avviato in Lituania e ha accettato la competenza dei giudici lituani e l'applicazione del diritto lituano.
 - 2) Se un notaio lituano, che dichiara l'apertura della successione, rilascia il certificato successorio e svolge le ulteriori azioni necessarie all'erede per esercitare i suoi diritti debba essere considerato un "organo giurisdizionale" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, tenuto conto del fatto che, nell'espletamento delle loro funzioni, i notai rispettano i principi di imparzialità e indipendenza, che le loro decisioni sono vincolanti per loro stessi o per le autorità giudiziarie e che le loro azioni possono costituire oggetto di controllo giudiziario.
 - 3) In caso di risposta [affermativa] alla seconda questione, se i certificati successori rilasciati dai notai lituani debbano essere considerati come decisioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 e se, per tale ragione, debba essere dichiarata la competenza ai fini del loro rilascio.
 - 4) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se le disposizioni [degli articoli 4 e] 59 del regolamento n. 650/2012 (considerati congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a detti articoli) debbano essere interpretate nel senso che i notai lituani possono rilasciare certificati successori senza attenersi alle disposizioni generali in materia di competenza e nel senso che detti certificati saranno considerati come atti pubblici che spiegano effetti giuridici anche negli altri Stati membri.
 - 5) Se l'articolo 4 del regolamento n. 650/2012 (o altre disposizioni di detto regolamento) debba essere interpretato nel senso che la residenza abituale del defunto può essere individuata in un solo specifico Stato membro.

- 6) Se le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 [e] 22 del regolamento n. 650/2012 (considerati congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a detti articoli) debbano essere interpretate e applicate in modo tale che, nel caso di specie, in base ai fatti illustrati nella prima questione, si debba concludere che le parti interessate sono d'accordo sul fatto che siano competenti i giudici lituani e che debba essere applicato il diritto lituano».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla quinta questione

- 33 Con la prima e la quinta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che una situazione in cui il defunto, cittadino di uno Stato membro, risiedeva in un altro Stato membro al momento del suo decesso, ma non aveva interrotto i suoi legami con il primo di tali Stati membri, rientra nella nozione di «successione con implicazioni transfrontaliere» e se, in tale situazione, l'ultima residenza abituale del defunto ai sensi di tale regolamento debba essere fissata in un solo Stato membro.
- 34 In via preliminare, occorre rilevare che il regolamento n. 650/2012 è stato adottato sul fondamento dell'articolo 81, paragrafo 2, TFUE, il quale riguarda unicamente le materie civili con implicazioni transnazionali.
- 35 Conformemente ai suoi considerando 1 e 7, tale regolamento mira, in particolare, ad agevolare il corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Esso mira, secondo il suo considerando 67, a regolare in modo rapido, agevole ed efficace una successione avente tali implicazioni.
- 36 Per stabilire se una successione presenti tali implicazioni e rientri, pertanto, nell'ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, occorre determinare, in primo luogo, lo Stato membro della residenza abituale del defunto al momento del decesso e, in secondo luogo, se tale residenza possa essere fissata in un altro Stato membro in virtù dell'ubicazione di un altro elemento relativo alla successione in uno Stato membro diverso da quello dell'ultima residenza abituale del defunto.
- 37 A tal riguardo, si deve rilevare che, sebbene nessuna disposizione del regolamento n. 650/2012 definisca la nozione di «residenza abituale del defunto al momento della morte» ai sensi di quest'ultimo, talune indicazioni utili appaiono nei suoi considerando 23 e 24.
- 38 Secondo il considerando 23 di tale regolamento, spetta all'autorità che si occupa della successione determinare la residenza abituale del defunto e, a tal fine, detta autorità dovrebbe tener conto sia del fatto che il criterio generale di collegamento è costituito dalla residenza abituale del defunto al momento della morte, sia dell'insieme delle circostanze della vita di quest'ultimo negli anni precedenti la morte e al momento della morte, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile tra la successione e lo Stato interessato.
- 39 A tal riguardo, il considerando 24 di detto regolamento menziona diverse ipotesi nelle quali può risultare complesso determinare la residenza abituale. Così, secondo l'ultima frase di tale considerando, se il defunto era cittadino di uno Stato o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la

valutazione generale di tutte le circostanze fattuali, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere in un altro Stato per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un legame stretto e stabile con lo Stato di origine.

- 40 Ne deriva che l'ultima residenza abituale del defunto deve essere individuata, dall'autorità che si occupa della successione, attraverso una valutazione complessiva delle circostanze del caso di specie, all'interno di un solo Stato membro.
- 41 Infatti, come sostanzialmente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni e come risulta dalla giurisprudenza della Corte, un'interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 650/2012 secondo cui la residenza abituale del defunto al momento della morte potrebbe essere fissata in più Stati membri comporterebbe una frammentazione della successione, dal momento che detta residenza costituisce il criterio ai fini dell'applicazione delle regole generali enunciate agli articoli 4 e 21 di tale regolamento, secondo i quali tanto la competenza dei giudici a statuire sull'intera successione quanto la legge applicabile in forza di detto regolamento, che è destinata a disciplinare l'intera successione, sono determinate in ragione di tale residenza. Pertanto, tale interpretazione sarebbe incompatibile con gli obiettivi del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2017, *Kubicka*, C-218/16, EU:C:2017:755, punto 57, e del 21 giugno 2018, *Oberle*, C-20/17, EU:C:2018:485, punti da 53 a 55).
- 42 Inoltre, occorre valutare se la successione abbia carattere transfrontaliero a causa della localizzazione di un altro elemento che la riguarda in uno Stato diverso da quello dell'ultima residenza abituale del defunto.
- 43 A tal proposito, va rilevato che la Corte ha dichiarato che una successione presenta implicazioni transfrontaliere quando comprende beni situati in più Stati membri e, in particolare, in uno Stato diverso da quello dell'ultima residenza del defunto (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, *Oberle*, C-20/17, EU:C:2018:485, punto 32). Inoltre, il regolamento n. 650/2012 fa riferimento, in modo non esaustivo, ad altre circostanze che possono rivelare l'esistenza di una successione che coinvolge più Stati membri.
- 44 Come altresì rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, un insieme di indizi concordanti, come quelli menzionati ai considerando 23 e 24 del regolamento n. 650/2012 e richiamati, in particolare, ai punti 38 e 39 della presente sentenza, sono tali, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, da far concludere che una successione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente implicazioni transfrontaliere, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012.
- 45 Alla luce delle considerazioni che precedono, alla prima e alla quinta questione occorre rispondere dichiarando che il regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «successione con implicazioni transfrontaliere», una situazione in cui il defunto, cittadino di uno Stato membro, risiedeva in un altro Stato membro al momento del suo decesso, ma non aveva interrotto i suoi legami con il primo di tali Stati membri, nel quale si trovano i beni che compongono la successione, mentre i suoi eredi hanno la loro residenza in tali due Stati membri. L'ultima residenza abituale del defunto, ai sensi di tale regolamento, deve essere individuata dall'autorità che si occupa della successione all'interno di uno solo dei suddetti Stati membri.

Sulla seconda questione

- 46 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che i notai lituani possono essere considerati «organi giurisdizionali» ai sensi di tale regolamento.

- 47 Secondo l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012, un'autorità non giudiziaria o un professionista legale competenti in materia di successioni rientrano nella nozione di «organo giurisdizionale» ai sensi di tale disposizione qualora esercitino funzioni giudiziarie o agiscano su delega oppure sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché essi offrano garanzie circa la loro imparzialità e il diritto di audizione di tutte le parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro nel quale esercitano le loro funzioni possano formare oggetto di ricorso o di riesame dinanzi a un'autorità giudiziaria e abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione resa da un'autorità giudiziaria nella stessa materia.
- 48 Inoltre, dal considerando 20 del regolamento n. 650/2012 risulta che, nell'ambito di tale regolamento, al termine «organo giurisdizionale» occorre attribuire un significato ampio, che comprenda anche i notai qualora esercitino funzioni giudiziarie per determinate questioni successorie.
- 49 Peraltro, occorre precisare che la mancata notifica relativa all'esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie, prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 650/2012, da parte di uno Stato membro, non è determinante per quanto riguarda la qualificazione come «organo giurisdizionale» di tali notai (sentenza del 23 maggio 2019, WB, C-658/17, EU:C:2019:444, punto 64).
- 50 Occorre altresì ricordare che il regolamento n. 650/2012 precisa, al suo articolo 3, paragrafo 2, che la nozione di «organo giurisdizionale», ai sensi di tale regolamento, comprende non solo le autorità giudiziarie, ma anche tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie e che soddisfano le condizioni fissate da tale stessa disposizione (sentenza del 23 maggio 2019, WB, C-658/17, EU:C:2019:444, punto 40).
- 51 A tal riguardo, la Corte ha già rilevato che un'autorità esercita funzioni giudiziarie quando può essere competente in caso di contestazione in materia di successioni. Tale criterio si applica indipendentemente dalla natura contenziosa o non contenziosa del procedimento di rilascio di un certificato successorio (sentenza del 23 maggio 2019, WB, C-20/17, EU:C:2019:444, punto 56).
- 52 Tuttavia, nel caso di specie, occorre constatare che, ai sensi dell'articolo 1 della legge sul notariato, ai notai lituani è conferito il diritto di sancire giuridicamente i diritti soggettivi incontestati.
- 53 Sembra derivarne, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, che un notaio lituano non è competente a decidere in merito alle questioni controverse tra le parti e che esso non ha il potere di accertare elementi di fatto che non siano chiari ed evidenti, né di pronunciarsi su fatti controversi.
- 54 Pertanto, si deve considerare che, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, il rilascio di un certificato successorio nazionale da parte dei notai lituani non comporta l'esercizio di funzioni giudiziarie.
- 55 Ciò posto, alla luce del tenore letterale dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, la qualità di «organo giurisdizionale» ai sensi di tale disposizione può derivare altresì, per le autorità e i professionisti interessati, dal fatto di agire su delega oppure sotto il controllo di un'autorità giudiziaria. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dei notai lituani quando rilasciano un certificato successorio nazionale.
- 56 Alla luce delle considerazioni che precedono, alla seconda questione occorre rispondere dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, i notai lituani non esercitano funzioni giudiziarie al momento del rilascio di un certificato successorio nazionale. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio stabilire se tali notai agiscano su delega oppure sotto il controllo di un'autorità giudiziaria e possano conseguentemente essere qualificati come «organi giurisdizionali» ai sensi di tale disposizione.

Sulla terza questione

- 57 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso in cui esso considerasse che i notai lituani possono essere qualificati come «organo giurisdizionale» ai sensi del regolamento n. 650/2012, il certificato successorio da essi rilasciato possa essere qualificato come una «decisione» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 e se, ai fini del loro rilascio, tali notai possano applicare le norme sulla competenza previste al capo II di tale regolamento.
- 58 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012, per «decisione» si intende qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata per essa.
- 59 Da tale disposizione discende che l'unica condizione prevista da tale regolamento affinché un atto possa essere qualificato come «decisione» è che esso sia emesso da un «organo giurisdizionale» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento.
- 60 Pertanto, nel caso in cui il giudice del rinvio considerasse che i notai lituani possono essere qualificati come «organi giurisdizionali» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, il certificato successorio rilasciato da uno di tali notai potrebbe essere qualificato come «decisione» nel senso dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento.
- 61 Per quanto riguarda le norme sulla competenza, la Corte ha dichiarato che il regolamento n. 650/2012, in particolare il suo articolo 4, determina la competenza internazionale in materia di procedimenti aventi ad oggetto provvedimenti relativi ad un'intera successione, quali, segnatamente, il rilascio di certificati successori nazionali, indipendentemente dalla natura contenziosa o non contenziosa di tali procedimenti, come si evince altresì dal considerando 59 del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C-20/17, EU:C:2018:485, punti 44 e 45).
- 62 Come risulta dal considerando 22 del regolamento n. 650/2012, qualora i notai esercitino funzioni giudiziarie o agiscano su delega o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, essi sono vincolati dalle norme sulla competenza, previste al capo II di tale regolamento, e le decisioni da essi emesse dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni, contenute al capo IV di tale regolamento.
- 63 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il giudice del rinvio considerasse che i notai lituani possono essere qualificati come «organi giurisdizionali» ai sensi di detto regolamento, il certificato successorio da essi rilasciato può essere qualificato come una «decisione» ai sensi di tale disposizione, cosicché, ai fini del suo rilascio, tali notai possono applicare le norme sulla competenza previste al capo II del medesimo regolamento.

Sulla quarta questione

- 64 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 4 e 59 del regolamento n. 650/2012 debbano essere interpretati nel senso che un notaio di uno Stato membro, non qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi di tale regolamento, può, senza attenersi alle norme generali in materia di competenza previste da detto regolamento, rilasciare certificati successori, e se questi ultimi debbano essere considerati come «atti pubblici» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, che spiegano effetti negli altri Stati membri.
- 65 Più precisamente, con la prima parte di tale quarta questione, il giudice del rinvio chiede se, al fine di garantire l'unità di una successione, nel caso in cui i notai lituani non fossero qualificati come «organi giurisdizionali» ai sensi del regolamento n. 650/2012, essi siano vincolati dalle norme sulla competenza

previste al capo II del regolamento n. 650/2012, rubricato «Competenza», e se, prima di rilasciare un certificato successorio nazionale, essi debbano determinare quali organi giurisdizionali sarebbero, all'occorrenza, competenti in forza di dette disposizioni.

- 66 A tal riguardo, dalla chiara formulazione del considerando 22 del regolamento n. 650/2012 risulta che, quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati dalle norme sulla competenza giurisdizionale.
- 67 Inoltre, come già dichiarato dalla Corte, l'articolo 4 del medesimo regolamento determina la competenza internazionale degli organi giurisdizionali degli Stati membri in materia di procedimenti aventi ad oggetto provvedimenti relativi ad un'intera successione (sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C-20/17, EU:C:2018:485, punto 44). Per contro, le autorità non giurisdizionali non sono contemplate dalle disposizioni del capo II del regolamento n. 650/2012 relative alle norme sulla competenza.
- 68 Di conseguenza, occorre rilevare che, se il giudice del rinvio dovesse considerare che i notai lituani non possono essere qualificati come «organi giurisdizionali», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, tali notai non sarebbero soggetti alle norme sulla competenza giurisdizionale previste dal regolamento n. 650/2012 e non dovrebbero neppure determinare quali organi giurisdizionali sarebbero, all'occorrenza, competenti a statuire in forza delle disposizioni del capo II di tale regolamento.
- 69 Peraltro, il principio dell'unità della successione non è assoluto, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni. Il regolamento n. 650/2012 riguarda la situazione in cui le autorità di più Stati membri intervengano nella medesima successione. Dall'articolo 13 di tale regolamento risulta che quest'ultimo ammette che, qualora gli eredi o i legatari risiedano abitualmente in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà regolata, le autorità dello Stato membro della loro residenza abituale possono ricevere dichiarazioni relative alla successione. Ciò risponde all'obiettivo di detto regolamento, volto a semplificare la vita degli eredi e dei legatari, come risulta dal considerando 32 del medesimo regolamento.
- 70 Tale interpretazione non è inficiata dall'articolo 64 del regolamento n. 650/2012, relativo al rilascio del certificato successorio europeo, che ha per oggetto di precisare che le norme sulla competenza di cui agli articoli 4, 7, 10 e 11 del medesimo regolamento sono applicabili non solo agli organi giurisdizionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, ma anche alle altre autorità che, in forza del diritto nazionale, siano competenti in materia di successioni. Infatti, il certificato successorio europeo, che è stato creato dal regolamento n. 650/2012, gode di un regime giuridico autonomo, stabilito dalle disposizioni del capo VI di tale regolamento. (sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C-20/17, EU:C:2018:485, punto 46).
- 71 Il giudice del rinvio si interroga, inoltre, nella seconda parte della quarta questione, sulla qualificazione del certificato successorio nazionale come «atto pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012, nonché sugli effetti di quest'ultimo.
- 72 L'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012 definisce l'«atto pubblico» come qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità, da un lato, riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico, e, dall'altro, sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine.
- 73 Inoltre, dal considerando 62 di tale regolamento risulta che occorre adottare un'interpretazione autonoma del concetto di «autenticità», rispondente ad una serie di elementi, in particolare la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura

secondo la quale l'atto è redatto. L'autenticità dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni in esso indicate.

- 74 Spetta al giudice del rinvio determinare se tali condizioni siano soddisfatte. Tuttavia, benché tale giudice sia l'unico competente a valutare i fatti di cui al procedimento principale e ad interpretare la normativa nazionale, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, è competente a fornire indicazioni tratte dal fascicolo di cui dispone.
- 75 Nel caso di specie, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, il certificato successorio è un atto pubblico secondo il diritto nazionale e, come risulta dall'articolo 26 della legge sul notariato, i notai sono autorizzati a rilasciare certificati successori, che contengono elementi che sono considerati accertati.
- 76 Pertanto, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, un certificato successorio nazionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, sembra soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012.
- 77 Per l'ipotesi in cui il giudice del rinvio considerasse che tale certificato costituisce un atto pubblico ai sensi di detta disposizione, occorrerebbe rilevare, per quanto riguarda gli effetti di quest'ultimo, in primo luogo, che dall'articolo 59, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 650/2012 risulta che gli atti pubblici redatti in uno Stato membro hanno la stessa efficacia probatoria in un altro Stato membro o vi producono gli effetti più comparabili. A tal proposito, al considerando 61 di tale regolamento è precisato che, nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.
- 78 Inoltre, conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 650/2012, al fine di utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro è possibile chiedere all'autorità che lo redige nello Stato membro d'origine di compilare il modulo corrispondente a quello che figura all'allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 (GU 2014, L 359, pag. 30).
- 79 In secondo luogo, in forza dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, un atto pubblico che è esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.
- 80 Alla luce delle considerazioni che precedono, alla quarta questione occorre rispondere dichiarando che gli articoli 4 e 59 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che un notaio di uno Stato membro, non qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi di tale regolamento, può, senza attenersi alle norme generali in materia di competenza previste da detto regolamento, rilasciare certificati successori nazionali. Qualora il giudice del rinvio consideri che tali certificati soddisfano le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, e possono, quindi, essere considerati come «atti pubblici» ai sensi di tale disposizione, questi ultimi producono, negli altri Stati membri, gli effetti che l'articolo 59, paragrafo 1, e l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 attribuiscono agli atti pubblici.

Sulla sesta questione

- 81 Con la sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 4, 5, 7 e 22 del regolamento n. 650/2012 debbano essere interpretati nel senso che la volontà del de cuius nonché l'accordo tra i suoi eredi possano condurre alla determinazione di un organo giurisdizionale competente in materia di successioni e all'applicazione di una legge successoria di uno Stato membro diversi da quelli che risulterebbero dall'applicazione dei criteri stabiliti da tale regolamento.
- 82 Per quanto riguarda la determinazione dell'organo giurisdizionale competente in materia di successioni, occorre rilevare che l'articolo 4 del regolamento n. 650/2012 stabilisce una regola generale, secondo la quale sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, mentre l'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento contiene disposizioni che derogano a detta regola generale e ammette la possibilità, per le parti del procedimento di successione, di convenire che siano competenti gli organi giurisdizionali di uno Stato membro diverso da quello che risulterebbe dall'applicazione dei criteri stabiliti da tale regolamento.
- 83 Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, le parti del procedimento possono convenire che i giudici dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto per disciplinare la sua successione, in forza dell'articolo 22 di tale regolamento, hanno competenza esclusiva a pronunciarsi su qualsiasi questione legata alla successione.
- 84 L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 7 del regolamento n. 650/2012 precisano le condizioni formali che devono essere soddisfatte affinché l'accordo di scelta del foro sia valido. In particolare, dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 7, lettera b), di tale regolamento risulta che detto accordo deve essere concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti del procedimento, o che tali parti devono aver espressamente accettato la competenza dell'organo giurisdizionale adito, come previsto all'articolo 7, lettera c), di detto regolamento.
- 85 Nel caso di specie, sebbene dal fascicolo agli atti della Corte non risulti che le parti del procedimento di successione abbiano concluso un accordo conformemente alle condizioni summenzionate, al fine di conferire una competenza esclusiva ai giudici lituani, il giudice del rinvio indica che il coniuge superstite della defunta, cittadino tedesco e che viveva in Germania con ella al momento del decesso, aveva dichiarato di acconsentire a tale competenza.
- 86 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 121 delle sue conclusioni, spetta al giudice del rinvio stabilire se una siffatta dichiarazione abbia, nel procedimento principale, un effetto attributivo della competenza, ai sensi dell'articolo 7, lettera c), del regolamento n. 650/2012.
- 87 Del resto, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 29 del regolamento n. 650/2012, quest'ultimo non deve essere interpretato nel senso che esso impedisce alle parti di regolare la successione amichevolmente, in sede stragiudiziale, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro e anche qualora la legge applicabile alla successione non sia la legge di quest'ultimo.
- 88 Per quanto riguarda la questione se la volontà del de cuius nonché l'accordo tra i suoi eredi possano condurre all'applicazione di una legge successoria di uno Stato membro diverso da quello che risulterebbe dall'applicazione dei criteri elaborati dal regolamento n. 650/2012, va rilevato che, in forza del paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 22 di quest'ultimo, rubricato «Scelta di legge», una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza nel momento in cui compie tale scelta o al momento della sua morte. Inoltre, il paragrafo 2 di detto articolo 22 precisa che detta scelta deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di una tale disposizione.

- 89 Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, occorre leggere l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 alla luce del considerando 39 di quest'ultimo, secondo il quale la scelta della legge può risultare dal tenore di una disposizione a causa di morte, in particolare qualora il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge dello Stato di cui possedeva la cittadinanza.
- 90 Nel caso di specie, dato che la legge lituana è la legge dello Stato membro di cui la defunta possedeva la cittadinanza al momento del decesso, tale legge poteva essere validamente scelta in forza dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se una siffatta scelta risulti dal tenore del testamento di cui al procedimento principale, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento.
- 91 Inoltre, dal fascicolo agli atti della Corte risulta che il suddetto testamento è stato redatto in Lituania, il 4 luglio 2013, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 650/2012, e che il decesso della persona interessata è avvenuto in epoca successiva al 17 agosto 2015, ossia dopo la data di applicabilità delle norme previste da tale regolamento. Pertanto, anche le disposizioni transitorie di cui all'articolo 83 del regolamento n. 650/2012 possono essere rilevanti, conformemente al paragrafo 1 di tale articolo.
- 92 Il paragrafo 2 dell'articolo 83 di detto regolamento riguarda i casi in cui il de cuius aveva scelto, prima del 17 agosto 2015, la legge applicabile alla sua successione. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 102 delle sue conclusioni, tale disposizione mira a preservare la volontà del testatore e, affinché tale scelta sia valida, deve soddisfare le condizioni stabilite dalla detta disposizione. Per contro, il paragrafo 4 di tale articolo disciplina i casi in cui una disposizione a causa di morte non contenga una scelta di questo tipo.
- 93 Più in particolare, ai sensi di detto paragrafo 2, se una disposizione a causa di morte è stata redatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione.
- 94 Tale disposizione è applicabile nel caso di specie, poiché, da un lato, il testamento di cui è causa nel procedimento principale è stato redatto prima del 17 agosto 2015 e, dall'altro, la legge lituana poteva essere scelta, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 650/2012, dato che la defunta possedeva la cittadinanza lituana nel momento in cui tale testamento è stato redatto. Di conseguenza, tale legge, conformemente alla quale detto testamento è stato redatto, si considera scelta come legge applicabile alla successione di cui trattasi nel procedimento principale.
- 95 A tal riguardo, occorre, infine, ricordare che, come risulta dal considerando 27 di tale regolamento, le disposizioni di quest'ultimo sono concepite in modo da garantire che l'autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, il proprio diritto nazionale.
- 96 In considerazione di quanto precede, alla sesta questione occorre rispondere dichiarando che gli articoli 4, 5, 7 e 22 nonché l'articolo 83, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che la volontà del de cuius nonché l'accordo tra i suoi eredi possono condurre alla determinazione di un organo giurisdizionale competente in materia di successioni e all'applicazione di una legge successoria di uno Stato membro diversi da quelli che risulterebbero dall'applicazione dei criteri stabiliti da tale regolamento.

Sulle spese

- 97 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

- 1) Il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «successione con implicazioni transfrontaliere», una situazione in cui il defunto, cittadino di uno Stato membro, risiedeva in un altro Stato membro al momento del suo decesso, ma non aveva interrotto i suoi legami con il primo di tali Stati membri, nel quale si trovano i beni che compongono la successione, mentre i suoi eredi hanno la loro residenza in tali due Stati membri. L'ultima residenza abituale del defunto, ai sensi di tale regolamento, deve essere individuata dall'autorità che si occupa della successione all'interno di uno solo dei suddetti Stati membri.
- 2) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, i notai lituani non esercitano funzioni giudiziarie al momento del rilascio di un certificato successorio nazionale. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio stabilire se tali notai agiscano su delega oppure sotto il controllo di un'autorità giudiziaria e possano conseguentemente essere qualificati come «organi giurisdizionali» ai sensi di tale disposizione.
- 3) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il giudice del rinvio considerasse che i notai lituani possono essere qualificati come «organi giurisdizionali» ai sensi di detto regolamento, il certificato successorio da essi rilasciato può essere qualificato come una «decisione» ai sensi di tale disposizione, cosicché, ai fini del suo rilascio, tali notai possono applicare le norme sulla competenza previste al capo II del medesimo regolamento.
- 4) Gli articoli 4 e 59 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati devono essere interpretati nel senso che un notaio di uno Stato membro, non qualificato come «organo giurisdizionale» ai sensi di tale regolamento, può, senza attenersi alle norme generali in materia di competenza previste da detto regolamento, rilasciare certificati successorii nazionali. Qualora il giudice del rinvio consideri che tali certificati soddisfano le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, e possono, quindi, essere considerati come «atti pubblici» ai sensi di tale disposizione, questi ultimi producono, negli altri Stati membri, gli effetti che l'articolo 59, paragrafo 1, e l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 attribuiscono agli atti pubblici.
- 5) Gli articoli 4, 5, 7 e 22 nonché l'articolo 83, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che la volontà del de cuius nonché l'accordo tra i suoi eredi possono condurre alla determinazione di un organo giurisdizionale competente in materia di successioni e all'applicazione della legge successoria di uno Stato membro diversi da quelli che risulterebbero dall'applicazione dei criteri stabiliti da tale regolamento.

Firme